



COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58

OGGETTO:

MODIFICA AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 - SOTTOSEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore 12:30, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Dadone Roberto	Sindaco	No
2. Sodano Giovanni	Vice Sindaco	Sì
3. Fina Marco	Assessore	Sì
Totale Presenti:		2
Totale Assenti:		1

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Chiara Nasi.

Il Sig.Sodano Giovanni, Vicesindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (d'ora in poi PIAO) è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 con l'obiettivo di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*;

- il quadro normativo è stato successivamente integrato e modificato dalle disposizioni di cui:

- all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, per quanto attiene le disposizioni di cui ai commi 5 e 6;

- all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, introduttivo del comma 6-bis;

- all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, per quanto attiene le disposizioni di cui al comma 6-bis e introduttivo del comma 7-bis;

- a completare il quadro normativo sono stati pubblicati in data 30 giugno 2022:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione”*, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sulla Gazzetta Ufficiale;

- il Decreto interministeriale che definisce il contenuto e lo schema tipo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021,

n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione;

- in conseguenza delle modifiche intervenute, il testo coordinato del citato articolo 6, che si compone di 10 commi, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, Piano con durata triennale e da aggiornare annualmente;

- secondo tale norma il PIAO, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale,

correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale

conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

Richiamate la precedente deliberazione GC n. 36 del 10.04.2024, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il PIAO 2024/2026;

Viste le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”* emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08/05/2018;

Rilevato che le suddette Linee di indirizzo prevedono che *“Il PTFP si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo”*;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici, ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima rappresentato dal limite imposto dall’art. 1, comma 557, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557- quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 90/2014;

- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio ed in quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

Visto l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020;

Dato atto che il Comune di Sampeyre risulta essere un ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale/media entrate correnti al netto del FCDE, calcolato come indicato all’articolo 2 del D.M. 17/03/2020, è pari al 23,38% ed il valore soglia di cui all’articolo 4 dello stesso D.M. prevede per la fascia demografica cui appartiene l’Ente, un rapporto pari al 28,60%;

Accertato che il valore calmierato, ossia la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio, applicabile in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 di cui all’articolo 5 del D.M. 17/03/2020, con riferimento alla fascia demografica di appartenenza dell’Ente, risulta pari ad € 528.095,86 per l’anno 2024;

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 per effetto di nuove e diverse valutazioni connesse con gli obiettivi dell'Amministrazione e con l'evoluzione dinamica della consistenza del personale, che rende necessaria la revisione della programmazione triennale approvata con la deliberazione di G.C. n. 36 del 10.04.2024;

Ritenuto, pertanto, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 come di seguito riportato, dando atto che, per quanto non modificato, resta valido quanto previsto nella citata deliberazione n. 36 del 10.04.2024

Modifica al Piano del fabbisogno di personale anno 2024:

- Area Finanziaria

a) Stipulazione Convenzione con altro Ente per utilizzo congiunto per n.6 ore settimanali di personale Funzionario Contabile – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, al fine di rispondere alla mole sempre crescente di adempimenti normativi e investimenti PNRR;

Dato atto che:

- il valore complessivo della spesa di personale risulta pari ad € 455.216,31 per l'anno 2023;

- il valore soglia ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 è pari ad € 556.862,50;

- la previsione di spesa di personale nel bilancio di previsione esercizio 2024/2026 pari a € 508.000,00 risulta ampiamente contenuta nel limite;

- la previsione di spesa aggiornata con la modifica di cui al presente atto ammonta ad € 518.000,00, anch'essa ampiamente contenuta nei limiti di cui sopra;

Preso atto che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui al presente provvedimento è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026, compatibilmente con i limiti in materia disposti dalla normativa vigente;

Preso atto inoltre che occorre variare contestualmente il D.U.P. 2024/2026 per quanto concerne le previsioni finanziarie conseguente al suddetto aggiornamento;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano*

analiticamente motivate”;

Acquisito il parere del Revisore del conto sul Piano Triennale del Fabbisogni di Personale 2024/2026 del Comune di Sampeyre, acquisito al protocollo comunale n.4323 del 14.06.2024;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 e art 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa che si danno qui per integralmente riportati, l’aggiornamento al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026: SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: Sottosezione di programmazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 10.04.2024, integrando il piano del fabbisogno di personale anno 2024, come segue:

- Area Finanziaria

a) Stipulazione Convenzione con altro Ente per utilizzo congiunto per n.6 ore di personale Funzionario Contabile – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, al fine di rispondere alla mole sempre crescente di adempimenti normativi e investimenti PNRR;

2. **DI DARE ATTO** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026;

3. **DI DARE ATTO** che il presente aggiornamento rispetta i limiti di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, come certificato dall’Allegato A alla presente deliberazione;

4. **DI APPROVARE** la contestuale variazione al D.U.P. 2024/2026 relativamente alle previsioni finanziarie di cui alla presente deliberazione;

5. **DI DARE MANDATO** al Segretario Comunale di provvedere alla trasmissione del presente aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di attivare tempestivamente le procedure finalizzate alla sottoscrizione della apposita Convenzione per l'utilizzo congiunto di personale dipendente, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL VICESINDACO
Firmato digitalmente
Sodano Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D.ssa Chiara Nasi